



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 52/2025

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione biscotti e prodotti alimentari affini, ubicato in Z. Industriale Loc. Santa Maria di Sette, nel Comune di Montone (PG), della ditta SALPA & CHERUBINI S.r.l., con sede legale in Via Cavour 191, nel Comune di Roma.

PREMESSE

Visto

che con nota prot. n. 1850 del 09/04/2025, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 70515 del 09/04/2025 e successiva documentazione acquisita con prot. n. 83971 del 30/04/2025 e prot. n. 85623 del 05/05/2025, il SUAPE del Comune di Montone trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, dalla ditta SALPA & CHERUBINI S.r.l., con sede legale in Via Cavour 191, nel Comune di Roma e stabilimento in Z. Industriale Loc. Santa Maria di Sette, nel Comune di Montone (PG).

Vista:

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal SUAPE del Comune di Montone con A.U.A. n. 34 del 28/06/2021;

Considerati:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi forniti dalla ditta, acquisiti dalla Regione Umbria con prot. n. 149089 del 31/07/2025;

Considerata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, indetta dalla Regione Umbria;

Ritenuto di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nell'insediamento produttivo oggetto del presente atto hanno luogo le principali lavorazioni sequenziali di:
 - approvvigionamento delle materie prime zucchero, farina, grassi vegetali, aromi etc.
 - dosaggio e mescolazione delle materie prime farina, zucchero etc. con acqua;
 - formatura dell'impasto come sopra ottenuto in macchina rotativa e simili;
 - cottura delle forme di pasta in forno;
 - confezionamento e spedizione del prodotto finito;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse all'impianto di combustione del forno di cottura della linea 5, alimentato a metano e con potenza termica unitaria pari a 350 kW;
- nei punti di emissione E2, E3, E4, E8 ed E9 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse al forno di cottura della linea di produzione 5;
- i punti di emissione E5, E6, E7 sono connessi ad impianti di combustione del forno di cottura di cui al paragrafo precedente alimentati a metano e con potenza termica unitaria pari a 350 kW;
- nei punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14, sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse al forno di cottura della linea di produzione 6;
- i punti di emissione E17, E18, E19 ed E20 sono connessi ad impianti di combustione del forno di cottura di cui al paragrafo precedente alimentati a metano e con potenza termica unitaria pari a 350 kW;
- nei punti di emissione E15, E16, E21, E22, E23 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse al forno di cottura della linea di produzione 8;
- la suddetta linea di produzione 8 non è stata ancora messa in esercizio, causa assenza di attività produttiva;
- i punti di emissione E24, E25, E26, ed E27 sono connessi ad impianti di combustione del forno di cottura di cui al paragrafo precedente alimentati a metano e con potenza termica unitaria pari a 350 kW;
- nel punto di emissione E28 saranno convogliate le emissioni atmosferiche connesse alle bassine calde per la produzione di caramellati;
- nel punto di emissione E29 saranno convogliate le emissioni atmosferiche connesse alle bassine fredde per la produzione di ricoperti al cioccolato con zucchero a velo;
- le emissioni E30 ed E31 connesse a caricamento dei sili di stoccaggio di olio di cocco ed olio di palma, in ragione della bassa volatilità dei medesimi prodotti, possono essere ritenute scarsamente significative agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- le emissioni dell'impianto denominato "Cookies doo" connesse ai punti di emissione E32 ed E33, in relazione alla sostanziale assenza di inquinanti, possono essere ritenute scarsamente significative agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- nel punto di emissione E34 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse all'esercizio di mulino per macinazione dello zucchero;
- gli impianti di combustione connessi ai punti di emissione E1, E5, E6, E7, E17, E18, E19, E20, E24, E25, E26 ed E27 sono alimentati a metano e con potenza termica nominale complessiva dichiarata pari a 4,3 MW;
- i punti di emissione connessi a ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto;

- gli impianti termici civili alimentati a metano e con potenza termica nominale complessiva dichiarata inferiore a 3 MW, sono soggetti alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello e al Sindaco del Comune di Montone;
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello;
 - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 i controlli dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E4, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E21, E22, E23, E28, E29, E34 e per sei a rotazione dei punti di emissione del gruppo E1, E5, E6, E7, E17, E18, E19, E20, E24, E25, E26, E27;**

e.2 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2017
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.3 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato (anche) mediante:

- adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;

e.4 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;

e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

e.6 il gestore, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio della Linea 8, ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 ed in riferimento al Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 giugno 2023, n. 309, relativamente alle emissioni odorigene, in funzione al potenziale rischio osmogeno dell'attività svolta, dovrà presentare alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, un documento contenente lo studio di valutazione impatto odorigeno. La documentazione da presentare è definita nel documento di indirizzi di cui al D.D MinAmbiente 309/2023 "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa".


e.7 all'esito dello studio di cui al precedente paragrafo, qualora non fossero rispettati i valori di accettabilità ai recettori sensibili, il gestore dovrà presentare un progetto di mitigazione dell'impatto odorigeno nelle modalità stabilite dal DPR 59/2013.

CONDIZIONI

Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale: **SALPA & CHERUBINI S.r.l.**

Unità Produttiva: **Montone (PG)**

Z. Ind. Loc. **Santa Maria di Sette**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione Linea 5	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E2	Forno cottura Linea 5	S.O.V.	50	mg/Nm³	300	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E3	Forno cottura Linea 5	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E4	Forno cottura Linea 5	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.500	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E5	Impianto di combustione Linea 5	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E6	Impianto di combustione Linea 5	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E7	Impianto di combustione Linea 5	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E8	Forno cottura Linea 5	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.500	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E9	Forno cottura Linea 5	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.500	24	220	140	8,00	0,45	-	-	
E10	Forno cottura Linea 6	S.O.V.	50	mg/Nm³	300	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E11	Forno cottura Linea 6	S.O.V.	50	mg/Nm³	300	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E12	Forno cottura Linea 6	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E13	Forno cottura Linea 6	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E14	Forno cottura Linea 6	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E15	Forno cottura Linea 8	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E16	Forno cottura Linea 8	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	

segue Repertorio n. 52/2025

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
E17	Impianto di combustione Linea 6	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E18	Impianto di combustione Linea 6	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E19	Impianto di combustione Linea 6	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E20	Impianto di combustione Linea 6	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E21	Forno cottura Linea 8	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E22	Forno cottura Linea 8	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E23	Forno cottura Linea 8	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E24	Impianto di combustione Linea 8	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E25	Impianto di combustione Linea 8	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E26	Impianto di combustione Linea 8	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E27	Impianto di combustione Linea 8	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	250	24	220	140	8,00	0,25	-	-	
E28	Bassine calde	S.O.V.	50	mg/Nm³	1.000	24	220	140	8,00	0,30	-	-	
E29	Bassine fredde	Polveri	5	mg/Nm³	1.500	24	220	140	8,00	0,25	-	-	Filtro a maniche
E30	Silos stoccaggio olio di cocco	Emissione scars. significativa	-	-	-	1	50	Ambiente	10,00	0,10	-	-	
E31	Silos stoccaggio olio di palma	Emissione scars. significativa	-	-	-	1	50	Ambiente	10,00	0,10	-	-	
E32	Impianto "Cookies doo"	Emissione scars. significativa	-	-	1.000	8	60	Ambiente	4,00	0,30	-	-	

segue Repertorio n. 52/2025

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
E33	Impianto "Cookies doo"	Emissione scars. significativa	-	-	1.000	8	60	Ambiente	4,00	0,30	-	-	
E34	Molino Macinazione Zucchero	Polveri	20	mg/Nm³	100	24	220	Ambiente	3,50	0,15	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1, E24, E25, E26, E27	Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . Ossigeno di riferimento = 3% vol.
E2, E3, E4, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E21, E22, E23, E28, E30, E31	S.O.V. espresse come C.O.T.
E5, E6, E7, E17, E18, E19, E20	Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . Ossigeno di riferimento = 3% vol.